

S



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO
-SEZIONE CIVILE-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, Avv. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° G.C. promossa da:

elettivamente domiciliato in Catanzaro, [REDACTED] presso lo studio
dell'Avv. [REDACTED] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in
calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

In persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via G.
Grezar n.14

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE' CONTRO

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

In persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Calabria,
Via Miraglia

CONVENUTO CONTUMACE

COMUNE DI CROTONE

In persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il Palazzo
Comunale, sito in Crotone, Piazza della Resistenza, rappresentato e difeso dal
responsabile dell'Ufficio Ruoli e ricorsi della Polizia Municipale,
Ass.Sc.Dott.Antonio [REDACTED] come da delega allegata alla comparsa costitutiva

CONVENUTO

PREFETTURA DI CATANZARO

In persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dalla sig.ra [REDACTED] funzionario delegato dal Prefetto, quale organo periferico del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 1611/1933, giusta delega in atti

CONVENUTO

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

In persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Reggio Calabria, Piazza Italia, rappresentato e difeso dal Funzionario della Polizia Municipale, Istruttore Direttivo Amm.vo Dott.ssa [REDACTED] come da delega allegata alla comparsa costitutiva

CONVENUTO

PREFETTURA DI MESSINA

In persona del Prefetto pro-tempore, con sede in Messina, Piazza Unità D'Italia, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa [REDACTED] Vice Prefetto Aggiunto, nella funzione di Dirigente Area III, a seguito incarico assegnato con decreto prefettizio prot. n.61838/Gab. del 27/06/2017

CONVENUTO

PREFETTURA DI COSENZA

In persona del Prefetto pro-tempore, con sede in Cosenza, Piazza XI Settembre

CONVENUTO CONTUMACE

COMUNE DI LAMEZIA TERME

In persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, sita in Lamezia Terme, Via Sen. Arturo Perugini 15/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra [REDACTED] giusta delega in calce alla comparsa costitutiva, in virtù di delibera dell'incarico della Giunta Comunale del Comune di Lamezia Terme, n.393 del 22/11/2017

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione, ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Come rassegnate in atti

- MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE -

Con atto di citazione del 7/08/2017, ritualmente notificato nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione, nonché, nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria, Comune di Crotone, Prefettura di Catanzaro, Comune di Reggio Calabria, Prefettura di Messina, Prefettura di Cosenza, Comune di Lamezia Terme, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., il Sig.

, proponeva opposizione avverso le seguenti cartelle di pagamento, emesse nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate- Riscossione: cartella n. [REDACTED] per i ruoli iscritti dalla Prefettura di Reggio Calabria, relativamente a due contravvenzioni alle norme del C.d.S. risalenti all'anno 2005; cartella [REDACTED] per il ruolo iscritto dal Comune di Crotone, relativamente a due contravvenzioni alle norme del C.d.S. risalenti all'anno 2003; cartella [REDACTED] per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Catanzaro, relativamente ad una contravvenzione alle norme del C.d.S. risalente all'anno 2008; cartella [REDACTED] per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Catanzaro, relativamente ad una contravvenzione alle norme del C.d.S., risalente all'anno 2009; cartella [REDACTED] per i ruoli iscritti dal Comune di Reggio Calabria, relativamente a due contravvenzioni alle norme del C.d.S. risalenti all'anno 2006; cartella [REDACTED] per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Messina, relativamente ad una contravvenzione alle norme del C.d.S., risalente all'anno 2009; cartella [REDACTED] per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Cosenza, relativamente ad una contravvenzione alle norme del C.d.S. risalente all'anno 2013; cartella [REDACTED] per i ruoli iscritti dal Comune di Lamezia Terme, relativamente a due contravvenzioni alle norme del C.d.S. riferite all'anno 2012. In particolare, l'opponente fondava l'impugnazione de qua, sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento impugnate, sulla omessa notifica del verbali del C.d.S. ad esso sottese e, sulla sopravvenuta prescrizione del diritto di credito di cui alle predette cartelle esattoriali. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio il Comune di Crotone, la Prefettura di Catanzaro, il Comune di Reggio Calabria, la Prefettura di Messina ed il Comune di Lamezia Terme, con comparse di costituzione e risposta, con le quali eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva, l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'inaammissibilità dell'opposizione de qua, per carenza d'interesse, ex art. 100



A handwritten signature, possibly of the opposing party or a legal representative, located on the right side of the page.

c.p.c., dell'attore, perché proposta avversa un'estratto di ruolo, e nel merito, contrastavano l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché infondata. All'udienza di prima comparizione dell'8/02/2018, era presente unicamente il difensore dell'attore, il quale reiterava le sue richieste, mentre non si costituivano in giudizio né l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, né la Prefettura di Reggio Calabria, e, neppure la Prefettura di Cosenza, benché, ritualmente citate, sicché, trascorsa l'ora di cui all'art. 59 disp. att. c.p.c., venivano dichiarate contumaci, e, trattandosi di causa di natura prettamente documentale, la stessa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente, occorre risolvere, le eccezioni di carenza di legittimazione passiva, nonché di inammissibilità dell'opposizione de qua, sollevate dalla Prefettura di Catanzaro, dalla Prefettura di Messina, dal Comune di Lamezia Terme, e di incompetenza territoriale del giudice di pace adito, sollevata dal Comune di Reggio Calabria. Tali censure sono infondate, e, come tali, devono rigettarsi.

In ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva, dedotta dagli enti impositori di cui sopra, deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza prevalente, in riferimento alle controversie oggetto di giudizio, sostiene la legittimazione passiva sia dell'Ente creditore, che dell'Ente esattore, ravvisandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario dovendo riconoscere all'esattore, unitamente all'Ente impositore, titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva quale soggetto da cui proviene, l'atto oggetto dell'opposizione, nel caso, come quello in esame, in cui sia proposta avverso la cartella esattoriale. Nelle fattispecie analoghe a quelle oggetto di giudizio, tale principio si è affermato da tempo, rilevandosi che: *" in tema di opposizione a cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie e relative ad infrazioni in materia di circolazione stradale, il Comune (o, in generale l'Organo centrale da cui dipende l'Ufficio accertatore), quale soggetto irrogatore della sanzione prepara il ruolo ed è destinatario del provento della sanzione stessa, è legittimato passivo nei confronti dell'opponente e litisconsorte necessario dell'esattore."* (Cass. n. 5277/01; Cass. n.17936/03; Cass. n.21398/2004;Cass. n.24154/2007).

Parimenti infondata risulta la seconda eccezione preliminare, sollevata dagli enti impositori di cui sopra, circa la presunta carenza di interesse ad agire

dell'opponente per avere impugnato un'estratto di ruolo. Sul punto, è sufficiente richiamare l'orientamento espresso, anche recentemente, dai giudici di legittimità, i quali hanno affermato che: *" il ruolo benchè atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicchè momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente addetto all'ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell'estratto di ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi."* (Cass. Sez. Un. 02/10/2015, n.19704; Cass.3/2/2014, n.2248; Cass. Sez. Un. 25/7/2007, n.16412; Cass. 19/1/2010, n.724; Cass.18/11/2008, n.27385; Cass.01/12/2006, n.25619).

Deve infine, rigettarsi anche l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace adito, in favore del giudice di pace di Reggio Calabria, sollevata dal Comune di Reggio Calabria.

Infatti, poiché l'attore, ha promosso un'azione di opposizione all'esecuzione devono seguirsi le regole ordinarie che disciplinano tale azione, ivi compresa la regola generale di cui all'art. 27 c.p.c., che indica quale giudice competente *"il giudice del luogo dell'esecuzione"*, nel caso di specie esattamente individuato nel Giudice di Pace di Catanzaro. La correttezza di tale conclusione è stata confermata, recentemente, dalla S.C. di Cassazione, la quale ha affermato che: *" il giudice territorialmente competente per l'opposizione a cartella esattoriale, derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato, ai sensi dell'art.615 c.p.c. Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art.480, comma 3 c.p.c. - come verificatosi nella fattispecie in esame - la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata."* (Cass.15/04/2011, n.8704).

Applicando l'orientamento giurisprudenziale testè esposto, l'opposizione promossa dal [REDACTED] è stata correttamente promossa dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione (Catanzaro), nonché, nel luogo in cui è stata notificata la cartella esattoriale (Catanzaro), mancando in essa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, ex art.480, comma 3, c.p.c., da parte dell'ente esattore.

Passando poi ad esaminare il merito della domanda attorea, da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, ex art.615 c.p.c., poiché con essa l'opponente, intende, innanzitutto, contestare, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, e/o fatti estintivi successivi alla formazione del medesimo titolo esecutivo (quali, la prescrizione del diritto di credito degli enti impositori) deve rilevarsi che tale domanda è parzialmente fondata, quindi, meritevole di accoglimento, sia pure nei limiti di seguito esposti.

Le risultanze istruttorie hanno confermato l'assunto difensivo prospettato dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, in particolare in ordine al fondamentale ed assorbente motivo di impugnazione, relativo alla sopravvenuta prescrizione del credito azionato dagli enti impositori, almeno in riferimento alle seguenti cartelle: [REDACTED] cartella [REDACTED]
cartella [REDACTED] cartella [REDACTED]

Infatti, ai sensi dell'art. 209 C.d.S., la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione alle norme del codice della strada è regolata dall'art. 28 della legge 24/11/1981, n.689, il quale statuisce che:
" il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".

Anche la giurisprudenza di legittimità afferma che, in materia di formazione e trasmissione dei ruoli da parte del Prefetto (o comunque dell'organo accertatore) per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative a seguito di violazione alle norme del C.d.S., è applicabile la prescrizione quinquennale, prevista sia dall'art. 209 del C.d.S., relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, sia dall'art.28 L.689/81, per le sanzioni in genere di illeciti amministrativi.(Cass.23/11/1999,n.12999;Cass.19/04/2000,n.5071;Cass.17/11/05, n.23251; Cass. 05/08/2005, n.16569; Cass.20/02/2008, n.4375).

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita agli atti di causa, si evince che la cartella di pagamento [REDACTED] (con la quale si è proceduto a riscuotere coattivamente le sanzioni amministrative irrogate nei confronti dell'opponente, dalla Polizia Municipale di Crotone, giusto verbale [REDACTED] del 12/11/2003 e verbale [REDACTED] del 12/12/2003) sarebbe stata notificata al [REDACTED] il 30/01/2008, benchè, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, non ha fornito valida prova al riguardo. In ogni caso, da questo momento, nessun atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione, è stato notificato all'odierno opponente, fino alla comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta l'1/08/2017 e, quindi, oltre la scadenza del termine prescrizionale *ex lege* previsto, con conseguente estinzione della pretesa creditoria azionata dai convenuti con la cartella [REDACTED] che, pertanto, deve dichiararsi illegittima.

Identico discorso deve ripetersi in relazione alla cartella [REDACTED] con la quale si è proceduto a riscuotere coattivamente la sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione alle norme del C.d.S., risalente all'anno 2008, per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Catanzaro (giusto verbale [REDACTED] del 25/02/2008) presuntivamente notificata al [REDACTED], da parte dell'ente esattore il 10/11/2009, pur mancando una prova certa al riguardo. In ogni caso, da tale data non risultano atti interruttivi della prescrizione, fino alla comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta l'1/08/2017, con l'ulteriore conseguenza che la suddetta cartella, deve del pari dichiararsi illegittima, perché il credito in essa riportato, è estinto per intervenuta prescrizione, ex art. 28 L. 689/81 e art. 209 C.d.S.

Parimenti prescritti per le medesime ragioni sopra evidenziate, devono dichiararsi i crediti di cui alla cartella [REDACTED] asseritamente notificata all'opponente il 6/07/2010, relativa al ruolo iscritto dalla Prefettura di Catanzaro, in riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al [REDACTED] per violazione alle norme del C.d.S., (giusto verbale [REDACTED] del 26/03/2009); ed infine della cartella [REDACTED] presumibilmente notificata all'opponente l'11/01/2011, relativa ai ruoli iscritti dal Comune di Reggio Calabria, in riferimento a due sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate all'attore, per violazione alle norme del C.d.S., (giusto verbale [REDACTED] del 7/04/2006, e, verbale [REDACTED] del 21/01/2006).

Deve invece dichiararsi estinto, ex art.201, comma 5, del C.d.S., quindi, inesistente, il credito di cui alla cartella n. [REDACTED] per i ruoli iscritti dalla Prefettura di Reggio Calabria, in riferimento a due sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per violazione alle norme del C.d.S. (giusto verbale [REDACTED] del 26/07/2005 e verbale [REDACTED] del 24/02/2005 che non risultano notificati all'opponente). In pratica, l'omessa notifica dei predetti verbali, entro il termine di cui all'art.201, comma 1, del C.d.S., comporta la conseguente applicazione del disposto previsto dallo stesso art. 201, comma 5 del C.d.S., ai sensi del quale: *"l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto."*

Stante quanto sopra, poiché non è stata provata, dalla Prefettura di Reggio Calabria, la ritualità della notifica dei suddetti provvedimenti sanzionatori nei confronti del [REDACTED] deve concludersi che i verbali sottesi alla cartella di pagamento [REDACTED] devono considerarsi illegittimi, e, come tali, inidonei a costituire un valido titolo esecutivo, poiché l'inesistenza della pretesa sanzionatoria comminata con i su citati verbali si ripercuote, inevitabilmente, sull'atto successivo, vale a dire, la cartella di pagamento, comportando la caducazione della stessa che deve, perciò, dichiararsi illegittima.

Sul punto si è espressamente pronunciata la S.C. di Cassazione, affermando che: *"in tema di sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione."* (Cass. 08/01/2003, n.59).

La validità dell'iter argomentativo testè esposto, è confermato da una recente pronuncia dei giudici di legittimità, i quali hanno rilevato che: *" nel caso di opposizione proposta da un debitore avverso un'intimazione di pagamento notificata da Equitalia e relativa a contravvenzione al codice della strada, l'azione introdotta deve essere qualificata come opposizione ex art.615 c.p.c. se si lamenta la mancata formazione del titolo esecutivo sostenendo che la non avvenuta notifica del previo verbale di accertamento nei termini di cui all'art.201 codice della strada ha determinato l'estinzione dell'obbligo relativo"*. (Cass.26/02/2016,n.3866).

Ugualmente inesistente per le medesime ragioni testè esposte, risultano i crediti di cui alle seguenti cartelle di pagamento: cartella [redacted] per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Messina, in riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al [redacted], con il verbale [redacted] del 12/06/2009, del quale non vi è prova che gli sia stato notificato; cartella n. [redacted] per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Cosenza, in riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata all'opponente con il verbale del 29/01/2013, che non risulta notificatogli ed infine, parzialmente inesistente il credito di cui alla cartella [redacted] limitatamente alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al [redacted] dalla Polizia Municipale di Lamezia Terme, con il verbale [redacted] del quale non vi è prova della notifica all'opponente.

Risulta invece legittima l'iscrizione a ruolo della parte residua della suddetta cartella di pagamento, vale a dire, quella che si riferisce alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata all'attore, dalla Polizia Municipale di Lamezia Terme, con il verbale [redacted] del 10/12/2012, ritualmente notificatogli il 25/01/2013, che in mancanza di pagamento è divenuto un valido titolo esecutivo (non potendo il relativo credito considerarsi prescritto, posto che l'estratto di ruolo di cui alla cartella [redacted] è stato comunicato al [redacted] l'1/08/2017, come da lui dichiarato nell'atto di citazione).

Le considerazioni che precedono, comportano, quindi, l'accoglimento parziale della domanda attorea, nel senso che deve dichiararsi l'illegittimità integrale delle cartelle impugnate, ad eccezione della cartella [redacted] che risulta parzialmente illegittima, vale a dire, solo in riferimento al titolo di credito di cui al verbale di contravvenzione alle norme del C.d.S. [redacted] dell'1/06/2012, restando valida per la parte residua.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell'art. 4 – Tabella 1-D.M. n.55/2014, seguono l'ordinario criterio della soccombenza, ex art.91 c.p.c. e, sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro (Cass.18/1/2017,n.1070;Cass.6/2/2017,n.3105;Cass.22/3/2017,n.7371;Cass.13/06/2018, n.15390).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da [redacted] nei confronti di Agenzia

delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché, nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria, Comune di Crotona, Prefettura di Catanzaro, Comune di Reggio Calabria, Prefettura di Messina, Prefettura di Cosenza, Comune di Lamezia Terme, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:

- Rigetta perché infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla Prefettura di Catanzaro, dalla Prefettura di Messina, dal Comune di Lamezia Terme e dal Comune di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t.;
- Accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione promossa da

verso le seguenti cartelle di pagamento:

cartella

cartella

cartella

cartella

cartella

cartella

cartella

cartella

emesse nei suoi confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, su impulso, rispettivamente, della Prefettura di Reggio Calabria, dal Comune di Crotona, dalla Prefettura di Catanzaro, dal Comune di Reggio Calabria, dalla Prefettura di Messina, dalla Prefettura di Cosenza e dal Comune di Lamezia Terme, in relazione a verbali di contravvenzioni alle norme del C.d.S. riferiti, rispettivamente, agli anni: 2005, 2003, 2008, 2009, 2006, 2009, 2013, 2012;

- Per l'effetto dichiara l'illegittimità delle seguenti cartelle di pagamento: cartella n. [redacted] per il ruolo iscritto dal Comune di Crotona, relativamente a due contravvenzioni alle norme del C.d.S. risalenti all'anno 2003; cartella [redacted] per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Catanzaro, relativamente ad una contravvenzione alle norme del C.d.S. risalente all'anno 2008; cartella [redacted] per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Catanzaro, relativamente ad una contravvenzione alle norme del C.d.S. risalente all'anno 2009; cartella [redacted] per i ruoli iscritti dal Comune di Reggio Calabria, relativamente a due contravvenzioni alle norme del C.d.S. risalenti all'anno 2006, tutte cartelle da dichiararsi integralmente illegittime, in quanto il titolo di credito ad esse sotteso è estinto per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 28 L.689/81 e 209 C.d.S.;



- Dichiarare altresì l'illegittimità delle seguenti cartelle di pagamento: cartella [REDACTED] per i ruoli iscritti dalla Prefettura di Reggio Calabria, relativamente a due contravvenzioni alle norme del C.d.S., riferite all'anno 2005; cartella [REDACTED] per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Messina, relativamente ad una contravvenzione alle norme del C.d.S. riferita all'anno 2009; cartella [REDACTED] per il ruolo iscritto dalla Prefettura di Cosenza, relativamente ad una contravvenzione alle norme del C.d.S., riferita all'anno 2013 da dichiararsi parimenti illegittime poiché il titolo di credito ad esse sotteso, è inesistente perché estinto, ai sensi dell'art. 201, comma 5, del C.d.S.;
- Dichiarare l'illegittimità parziale della cartella di pagamento [REDACTED] limitatamente al ruolo iscritto dal Comune di Lamezia Terme, in riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata al [REDACTED] con il verbale [REDACTED] perché, estinta, ai sensi dell'art. 201, comma 5, del C.d.S.;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Prefettura di Reggio Calabria, il Comune di Crotona, la Prefettura di Catanzaro, il Comune di Reggio Calabria, la Prefettura di Messina, la Prefettura di Cosenza, il Comune di Lamezia Terme, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate, ex art. 4 – Tabella 1 – D.M. 10/03/2014, n.55, in complessivi € 560,00 di cui: € 125,00 per spese, € 435,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario, nella misura del 15%, ex art.2, comma 2, D.M. n.55/2014, Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Catanzaro 12/10/2018

Depositata in Cancelleria
oggi 16.10.2018
il [REDACTED]